



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 13

Oggetto: Lavori usuranti, invio della comunicazione annuale entro il 31 marzo 2025

1. Premessa


Come noto, il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto per gli **addetti a lavori usuranti** la possibilità di beneficiare dell'**accesso anticipato al pensionamento**, nel rispetto delle modalità indicate nel D.M. 20 settembre 2011. In particolare, la normativa per i lavori usuranti interessa i lavoratori dipendenti che hanno svolto nell'arco della propria vita lavorativa le attività individuate nell'articolo 1 del D.Lgs. n. 67/2011, riconducibili a quattro macro-categorie.

2. Comunicazione del monitoraggio annuale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del DM 20 settembre 2011, ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare **entro il 31 marzo di ogni anno** in riferimento all'annualità precedente.

Di conseguenza, i **datori di lavoro** che nell'anno 2024 hanno adibito il personale dipendente a lavorazioni usuranti sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.cliclavoro.gov.it, il modello LAV-US, comunicando il periodo o i **periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto le attività usuranti**.

Il termine di presentazione della comunicazione annuale è il **31 marzo 2025**.





3. Datori di lavoro interessati

Sono soggetti all'obbligo comunicativo **solamente i datori di lavoro che impiegano lavoratori addetti ad una delle attività considerate "usuranti"**.

Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l'onere della comunicazione ricade sull'impresa utilizzatrice, e non sul datore di lavoro in sé (cioè l'agenzia di somministrazione).

I datori di lavoro possono delegare tale incombenza anche alle associazioni cui aderiscono o conferiscono mandato, ovvero agli intermediari abilitati.

4. Lavori usuranti

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 67/2011 i lavoratori che svolgono attività usuranti e sono, quindi, interessati all'accesso anticipato al trattamento pensionistico sono:

- i lavoratori impegnati in **mansioni particolarmente usuranti** ex articolo 2, DM 19 maggio 1999;
- i **lavoratori dipendenti notturni**;
- i **lavoratori addetti alla** cosiddetta **"linea catena"**;
- i **conducenti di veicoli pesanti** adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Per attività particolarmente usuranti si intendono:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo, con carattere di prevalenza e continuità, dagli addetti al fronte di avanzamento ovvero svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non è possibile adottare misure di prevenzione;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori dell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti, con carattere di prevalenza o continuità e, in particolare, attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto, svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Lavoratori dipendenti notturni

La norma individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell'applicazione della disciplina del pensionamento anticipato:

- lavoratori a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro è inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per **almeno 6 ore** nel **periodo notturno** (almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino), per un minimo di **giorni**



lavorativi all'anno non inferiore a 64;

- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività **per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Lavoratori addetti alla "linea catena"

I lavoratori addetti alla "linea catena" sono individuati sulla base dei seguenti criteri, che devono essere contemporaneamente presenti:

- lavoratori dipendenti delle imprese alle quali è applicata una delle voci di tariffa contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente;
- nelle imprese devono essere applicati criteri di organizzazione del lavoro "di stampo fordista", cioè nell'ambito di un processo produttivo in serie con mansioni organizzate in sequenze di postazioni dove venga osservato un determinato ritmo produttivo;
- lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia.

Voce di tariffa	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Dall'applicazione della norma sul pensionamento anticipato sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Conducenti di veicoli pesanti

Sono interessati dalla norma anche i conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 22/2011, ha precisato che devono essere intese tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade e che il limite di 9 posti comprende quello occupato dal conducente.

DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BRESCIA

E-mail: amministrazione@belottiassociati.it

www.belottiassociati.it





5. Altri obblighi di comunicazione


Si ricorda che, in merito ai lavori usuranti, l'articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011 e l'articolo 6, comma 1, lett. b) del DM 20 settembre 2011 hanno previsto ulteriori obblighi di comunicazione mediante il modello LAV-US:

- la comunicazione annuale specifica per lavoro notturno e
- la comunicazione specifica per inizio di attività "in linea catena", da inviare entro 30 giorni dall'inizio della medesima.

La comunicazione specifica per lavoro notturno può **non essere inviata qualora** il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto ai fini di rilevazione/monitoraggio, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti nell'anno di riferimento.

Qualora il datore di lavoro ometta di effettuare tali comunicazioni, ovvero comunichi dati errati o non corrispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Omesso invio



è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro per il lavoro notturno e la c.d. "linea catena", mentre per le altre attività usuranti non è prevista sanzione trattandosi di comunicazione a fini di "monitoraggio"

La **sanzione**, diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, è corrisposta in base al numero delle omesse comunicazioni, e non tanto del numero dei lavoratori interessati. Non sono sanzionabili:

- né la ritardata comunicazione,
- né i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso degli Istituti, purché siano identificabili il datore di lavoro che effettua la comunicazione e l'unità produttiva nella quale sono svolte le lavorazioni oggetto della comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 24.03.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)